
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, errore sulle generalità dell'appellato: no alla nullità se risulta che la notificazione è avvenuta all'effettivo destinatario

In caso di errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione, quando risulti dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione; non si verifica quindi la nullità dell'atto, essendo possibile identificare con certezza il reale destinatario. Ciò, in particolare, qualora, tenuto conto della ritualità della notificazione presso il difensore della società che aveva partecipato al primo grado del giudizio, l'erronea indicazione della denominazione di detta società, anche sulla base della parziale coincidenza di alcuni elementi, non assuma rilevanza (proprio in quanto, trattandosi di atto di gravame, il riferimento alla decisione emessa dal tribunale e agli atti relativi a quel procedimento non lasci dubbi circa l'effettivo destinatario dell'atto di gravame).

Massime rilevanti

Nella citazione in appello di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l'errata o l'omessa individuazione del legale rappresentante di essa incidono sulla validità dell'atto soltanto ove le stesse si traducano nell'assoluta incertezza della sua indicazione, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale può escludere la nullità dell'appello nel caso in cui ritenga di poter individuare la persona giuridica appellata, nonostante l'errore di nome,

attraverso gli atti processuali collegati all'atto di appello, come la notifica, l'iscrizione a ruolo o la costituzione in giudizio, la sentenza impugnata o gli altri atti del giudizio di primo grado (Cass., 28 maggio 2009, n. 12655).

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 1.12.2015, n. 24441

...omissis...

2. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione degli artt. 160, 163 e 164 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si afferma - con formulazione di idoneo quesito di diritto - che erroneamente sarebbe stata esclusa l'efficacia sanante della costituzione aaaaa quanto, ancorchè l'impugnazione fosse rivolta contro altra società, con denominazione del tutto simile, l'atto era stato notificato al difensore della parte costituita in primo grado.

2.1. Con la seconda censura le norme sopra indicate si assumono violate sotto il profilo della possibilità di individuare, attraverso il tenore dell'atto, l'effettivo destinatario dell'atto di impugnazione, che, per altro, aveva conseguito il suo scopo, essendosi la controparte costituita.

2.1. Con il ricorso incidentale condizionato si sostiene, con indicazione di valido quesito di diritto, che nell'ipotesi di accoglimento del ricorso di controparte e di riconoscimento, quindi, dell'efficacia sanante della costituzione nel giudizio di appello della C. S.r.l., anche il gravame proposta dalla stessa in via incidentale dovrebbe considerarsi tempestivamente proposto.

3. Entrambi i ricorsi, da esaminarsi congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, sono fondati.

3.1. Vale bene premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass. n. 4275 del 2003; Cass. n. 9928 del 2005; Cass., n. 18427 del 2013) - l'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

In un caso analogo a quello in esame è stato affermato che nella citazione in appello di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l'errata o l'omessa individuazione del legale rappresentante di essa incidono sulla validità dell'atto soltanto ove le stesse si traducano nell'assoluta incertezza della sua indicazione, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale può escludere la nullità dell'appello nel caso in cui ritenga di poter individuare la persona giuridica appellata, nonostante l'errore di nome, attraverso gli atti processuali collegati all'atto di appello, come la notifica, l'iscrizione a ruolo o la costituzione in giudizio, la sentenza impugnata o gli altri atti del giudizio di primo grado (Cass., 28 maggio 2009, n. 12655).

3.2. Nel caso di specie l'atto di appello è stato rivolto alla aaaaaa e tuttavia notificato al difensore della società costituita in primo aaaaaa entrambe le società si sono costituite con atto nel quale, oltre ad eccepire la nullità derivante dall'erroneità inerente alla denominazione dell'appellata, sono state svolte difese nel merito ed è stato proposto appello incidentale.

3.3. Deve pertanto ritenersi che, tenuto conto della ritualità della notificazione presso il difensore della società che aveva partecipato al primo grado del giudizio, l'erronea indicazione della denominazione, tenuto conto anche della parziale coincidenza di alcuni elementi, non assumesse alcuna rilevanza, proprio perchè, trattandosi di atto di gravame, il riferimento alla decisione emessa dal tribunale e agli atti relativi a quel procedimento non lasciava dubbi circa l'effettiva destinataria dell'atto di gravame, che, per altro, si è costituita in giudizio.

4. Parimenti fondato è il ricorso incidentale, in quanto la sua inammissibilità, per tardività, è stata dichiarata esclusivamente sulla base del decorso del termine calcolato ai sensi dell'art. 327 c.p.c., vale a dire con riferimento al periodo, superiore a un anno, trascorso dalla pubblicazione della sentenza.

Deve in proposito ribadirsi il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 353 del 1990, art. 51, applicabile nella specie *ratione temporis*, l'appello incidentale doveva essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata in cancelleria o depositata e scambiata nella prima udienza davanti al consigliere istruttore.

5. In conseguenza dell'accoglimento dei ricorsi la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra enunciati, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.